

dossier

XIX Legislatura

18 maggio 2023

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

D.L. 51/2023 – A.C. 1151

Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 97



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Istituzioni

TEL. 06 6760-3855 - ✉ - st_istituzioni@camera.it -  @CD_istituzioni

SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Progetti di legge n. 109

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 70

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA..... | 1 |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI..... | 1 |
| Articolo 1 (<i>Ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza</i>)..... | 1 |
| Articolo 2 (<i>Fondazioni lirico-sinfoniche</i>)..... | 2 |
| Articolo 3, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale della Calabria</i>)..... | 3 |
| Articolo 3, comma 3 (<i>Compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo</i>)..... | 5 |
| Articolo 3, comma 4 (<i>Contabilità speciale dell'Unità vaccinale</i>)..... | 5 |
| Articolo 3, comma 5 (<i>Proroga Commissioni consultive dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA</i>)..... | 6 |
| Articolo 3, comma 6 (<i>Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19</i>)..... | 8 |
| Articolo 4 (<i>Proroga di termini in materia fiscale</i>)..... | 9 |
| Articolo 5, comma 1 (<i>Proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo</i>)..... | 10 |
| Articolo 5, comma 2 (<i>Villaggio olimpico Milano-Cortina 2026</i>)..... | 11 |
| Articolo 5, commi 3 e 4 (<i>Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi</i>)..... | 12 |
| Articolo 6 (<i>Termini in materia di infrastrutture e trasporti</i>)..... | 13 |
| Articolo 7 (<i>Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia</i>)..... | 14 |
| Articolo 8 (<i>Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico</i>)..... | 15 |
| Articolo 9 (<i>«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati</i>)..... | 16 |
| Articolo 10 (<i>Tutela delle minoranze linguistiche</i>)..... | 16 |
| Articolo 11 (<i>Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali</i>)..... | 17 |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|---|---|
| A.C. | 1151 |
| Titolo: | Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale |
| Iniziativa: | governativa |
| Iter al Senato: | no |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Relatori per le Commissioni di merito: | Urzi (FdI), per la I Commissione; Cattoi (Lega), per la V Commissione |
| Commissioni competenti: | I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) |

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria di ciascuna delle disposizioni.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1

(Ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza)

Le norme apportano, in primo luogo, modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che tratta del riordino e della soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza. Le modifiche riguardano l'articolo 3 che tratta dell'ordinamento di tali enti e, fra l'altro, prevedono:

- l'eliminazione della figura del vicepresidente dal novero degli organi [comma 1, lettera *a*)];
- una più puntuale specificazione dei requisiti richiesti per la nomina a Presidente e a direttore generale [comma 1, lettere *b*) ed *f*]).

Le norme prevedono poi che nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti sopra descritte e fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, per ciascuno dei due enti che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL decadono con effetto immediato. Parimenti decadono i direttori generali dei predetti Istituti all'atto dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme modificano l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e, in relazione a tali modifiche, prevedono la decadenza degli organi di direzione di INPS e INAIL nonché la nomina di un Commissario straordinario in ciascuno dei due Istituti nelle more dell'insediamento dei rispettivi organi di direzione di nuova nomina.*

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando il carattere eminentemente ordinamentale delle disposizioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli eventuali emolumenti da corrispondere ai Commissari straordinari trovino compensazione con gli eventuali risparmi che derivano dalla decadenza degli attuali organi di direzione.

Articolo 2 **(Fondazioni lirico-sinfoniche)**

Le norme apportano, in primo luogo, modifiche all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. La citata norma, nel testo previgente, vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali e direttivi, di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza se non a titolo gratuito, ma stabilisce che per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i

dipendenti pubblici. Le modifiche ora introdotte stabiliscono che per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età (comma 1).

Sono, poi, apportate modifiche all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che tratta della figura del Sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche. La norma vigente, fra l'altro, prevede che il Sovrintendente cessi dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e possa essere riconfermato. Le norme in esame specificano che il sovrintendente cessa "in ogni caso" dalla carica al compimento del settantesimo anno di età (comma 2). Si prevede, inoltre, la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, hanno già compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti in corso (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le disposizioni, che peraltro riguardano personale di soggetti dotati di autonomia di bilancio, hanno carattere meramente ordinamentale.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme indicano i requisiti anagrafici dei soggetti a cui attribuire incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche. In proposito, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della disposizione (comma 3) che prevede, in fase di prima applicazione per le cariche in corso, la cessazione anticipata dalla carica per i sovrintendenti che hanno già compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti in corso: infatti, in tal caso, nell'ipotesi in cui sia contrattualmente prevista la corresponsione, alla cessazione dell'incarico, di emolumenti a tantum, sarebbero prefigurabili effetti finanziari determinati dall'anticipata erogazione degli emolumenti medesimi.*

Articolo 3, commi 1 e 2

(Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale della Calabria)

Le norme prevedono l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169/2022), disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020), ha stabilito l'estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire l'11 novembre 2020). La proroga disposta dal citato D.L. 169/2022 estende anche l'autorizzazione all'AGENAS a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.

Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2).

La relazione tecnica con riferimento al comma 1, afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto le risorse originariamente previste a copertura della precedente proroga disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, presentano ancora disponibilità, poiché AGENAS, pur se autorizzata con il citato articolo 2 a prorogare i contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità per attività di supporto al Commissario, ha attivato per il 2023 solo 6 contratti. Pertanto, secondo la RT, le risorse previste a legislazione vigente sono sufficienti a coprire l'ulteriore proroga prevista dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2023 dei predetti sei contratti.

Con riguardo al comma 2, la RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga misure in favore del Servizio sanitario della Regione Calabria, prevedendo con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga di contratti di lavoro flessibile e la decadenza dei Commissari straordinari, ove non confermati.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare posto che la relazione tecnica fornisce elementi in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate per far fronte alla predetta proroga.

Articolo 3, comma 3 *(Compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo)*

La norma modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007, prevedendo che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che la disposizione si limita ad introdurre un limite massimo, non previsto dalla normativa vigente, ai compensi da attribuire ai sub-commissari.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la norma in esame, come evidenziato dalla RT, introduce un limite massimo ai compensi corrisposti ai sub-commissari delle regioni in disavanzo non previsto dalla legislazione vigente.*

Articolo 3, comma 4 *(Contabilità speciale dell'Unità vaccinale)*

La norma, modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022, conferma, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato.

La disposizione, inoltre, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il termine per la chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità. Si prevede, in particolare, che le eventuali somme ivi giacenti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022 ha istituito dal 1° aprile 2022 un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 30 giugno 2023. L'Unità è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo

al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18/2020.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerando che la modifica sostanziale disposta dalla norma in esame riguarda la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 del termine per la chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario relativi alle attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale.*

Articolo 3, comma 5

(Proroga Commissioni consultive dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)

La norma dispone l'ulteriore (quinta) proroga al 1° ottobre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Si ricorda che gli organi in questione sono stati prorogati, tra l'altro, dall'articolo 38 del decreto-legge n. 152/2021. La RT riferita al citato provvedimento affermava che la norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame non determinava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi consultivi si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269/2003.

Si rammenta che l'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto legge n. 269/2003 prevede che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva si fa fronte mediante:

- le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento (lettera b));

- eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca (lettera c));
- eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'AIFA (lettera c-bis)).

In occasione della penultima proroga (al 28 febbraio 2023) disposta dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 169/2022 è stata prevista dal successivo comma 1-bis la soppressione dei due organi e l'istituzione di una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE) costituita da 10 componenti. La RT non ascriveva effetti finanziari alla norma in affermando la compensatività fra gli oneri associati alle soppressioni e quelli associabili all'istituzione della nuova commissione.

Analogamente, in occasione dell'ulteriore proroga e del conseguente differimento della costituzione della Commissione unica (articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022), la RT – pur non esplicitandone le ragioni - ha affermato che disposizione non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri.

Di seguito si sintetizzano le norme che sono intervenute nel tempo sull'articolo 38 del decreto-legge n. 152/2021 prorogando l'operatività delle Commissioni.

- Prima proroga al 30 giugno 2022 (articolo 4, decreto-legge n. 228/2021);
- Seconda proroga dal 30 giugno 2022 al 15 ottobre 2022 (articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 73/2022).
- Terza proroga dal 15 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023 (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 169/2022);
- Quarta proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2023 (articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022);
- Quinta proroga dal 30 giugno 2023 al nuovo termine del 1° ottobre 2023, in forza della novella in esame.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto del carattere ordinamentale della stessa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la proroga al 1° ottobre 2023 dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS - formata da 10 componenti) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR - composta da 8 membri), in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Alla scadenza degli organi citati, le loro funzioni saranno attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica (CSE – formata da 10

componenti), come previsto dalla penultima proroga disposta dal decreto-legge n. 169/2022.

Tutto ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che alla costituzione della nuova Commissione non sono stati ascritti effetti di risparmio e che in occasione dell'ultima proroga, di analogo contenuto, disposta nel 2023 in sede di conversione del DL n. 198 del 2022, la relazione tecnica affermava che la disposizione di proroga non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri.

Articolo 3, comma 6

(Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)

La norma proroga dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (stabilita dall'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 162 del 2022), pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali - per molteplici categorie di soggetti.

Si rammenta che con riferimento alla disposizione che ha originariamente introdotto le sanzioni (art. 1 del DL n. 1 del 2022) non sono stati scontati dalla relazione tecnica a suo tempo elaborata (S. 2542 della XVIII legislatura) proventi da sanzioni amministrative pecuniarie; inoltre, analogamente, alla precedente proroga della medesima disposizione (di cui si è detto in precedenza) non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica descrive la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione di sanzioni relative alle vaccinazioni obbligatorie COVID. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che alla disposizione che ha introdotto le sanzioni non sono stati ascritti effetti di maggior gettito e alla precedente proroga di pari oggetto non sono stati conseguentemente ascritti effetti di minore entrata.

Articolo 4 **(Proroga di termini in materia fiscale)**

La norma proroga alcuni termini in materia fiscale. In particolare:

- sono riaperti i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione-*quater*), di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023 (comma 1);
- viene posticipato al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef (comma 2).

In proposito si ricorda che la disposizione oggetto di proroga è stata introdotta dall'articolo 2 del DL 73 del 2022 e alla stessa non sono stati ascritti effetti finanziari. In particolare, la RT affermava che la disposizione, di carattere procedurale, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- si dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023 (comma 3).

In proposito si ricorda che il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 130 del 2022 dispone che entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, della medesima legge sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Alla disposizione, introdotta dall'articolo 40, comma 1, lett. b), del D.L. n. 13/2023, non sono stati ascritti effetti finanziari data la natura ordinamentale della stessa.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che atteso che il gettito previsto dalle prime due rate della Rottamazione-*quater* rimarrà nell'anno 2023, seppur con una differente tempistica di incasso nel corso dell'anno, posto che la scadenza della prima rata sarà a ottobre 2023 anziché,

come previsto a legislazione previgente, a luglio 2023, lasciando invece inalterate le scadenze delle altre rate di pagamento.

Si rammenta che la scadenza della seconda rata resta fissata al mese di novembre 2023.

Alla misura non sono ascritti effetti finanziari. In merito agli interessi previsti al tasso del 2% nel caso di pagamento rateale della definizione agevolata, la cui decorrenza slitterebbe dal 1° agosto 2023 al 1° novembre 2023, la RT afferma che sussiste, analogamente, la neutralità dell'intervento in quanto nella RT originaria della nuova definizione agevolata (cd. Rottamazione-quater), così come nelle RT che hanno accompagnato le precedenti edizioni, nelle stime di gettito non sono stati, prudenzialmente, quantificati gli interessi dovuti nel caso il debitore scelga il pagamento rateale.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che alla misura non si ascrivono effetti data la natura procedurale della stessa.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione proroga alcuni termini in materia fiscale.*

In particolare, con riferimento alla proroga dei termini per aderire alla definizione, di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto, così come rilevato dalla relazione tecnica, del carattere infrannuale della proroga disposta, con il conseguente incasso nello stesso anno 2023 delle rate previste per tale annualità, e considerato che in sede di relazione tecnica originaria non sono stati ascritti effetti in relazione agli interessi dovuti in caso di pagamento rateale.

Nulla da osservare anche con riferimento alle restanti proroghe relative ad alcuni obblighi dei sostituti di imposta e alle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, tenuto conto del carattere procedurale e ordinamentale delle stesse e considerato che alle norme introduttive di tali disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 5, comma 1
***(Proroga del mandato degli organi
dell'Istituto per il credito sportivo)***

Le norme modificano l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 228/2021. Tale norma, nel testo previgente, stabiliva che il mandato del

Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo fosse prorogato fino al 30 giugno 2023. Le norme in esame prorogano ulteriormente i mandati in questione fino al 31 dicembre 2023.

Si rammenta che l'Istituto **non rientra** nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("elenco Istat").

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme si limitano a prorogare il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo. In merito ai profili di quantificazione non si hanno, dunque, osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.*

Articolo 5, comma 2 ***(Villaggio olimpico Milano-Cortina 2026)***

Le norme stabiliscono che una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 può essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha autorizzato la spesa di 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere per le olimpiadi del 2026 approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme destinano una quota delle risorse già stanziata per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Pertanto, le norme si limitano a definire una specifica finalizzazione di risorse già destinate a finalità di spesa a legislazione vigente. La finalizzazione, inoltre, è coerente con gli obiettivi perseguiti dall'autorizzazione di spesa di cui si prevede il parziale utilizzo. Ciò posto appare comunque necessario che il Governo confermi che le risorse di cui si*

prevede l'utilizzo non risultino vincolate da impegni di spesa precedentemente assunti.

Articolo 5, commi 3 e 4

(Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi)

Le norme modificano l'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale norma nel testo previgente prevedeva che presso l'Istituto per il credito sportivo fosse istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. Le modifiche prevedono che il Fondo non sia posto solo a garanzia di mutui ma, più in generale, dei finanziamenti sotto qualsiasi forma. Sono poi ampliate le finalità del Fondo prevedendo che i finanziamenti possano essere destinati anche alle attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026 (comma 3).

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni descritte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed esplicita che l'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia verrà attuato a valere sulle disponibilità residue del Fondo medesimo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme si limitano ad ampliare l'ambito di operatività del già costituito Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gestito dall'Istituto per il credito sportivo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il Fondo dovrà, necessariamente, operare nell'ambito delle risorse di cui dispone.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3, relative all'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sul piano della formulazione della disposizione, si rileva l'opportunità di sostituire le parole "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare", al fine di assicurare la precettività della norma.

Articolo 6 *(Termini in materia di infrastrutture e trasporti)*

Le norme modificano l'articolo 11-*quinquiesdecies* del DL 52/2021, prorogando dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale possono essere compiuti gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento in relazione agli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR nonché agli aeroporti di Firenze e Salerno (comma 1).

Tale disposizione è stata da ultimo prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del DL 68/2022. Alla proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Viene altresì modificato l'articolo 33-*bis*, comma 1, del DL 162/2019, prorogando di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione relativa alla circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (*segway, hoverboard* e monopattini) (comma 2).

La sperimentazione, introdotta dall'articolo 1, comma 102, della L. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019), è stata prorogata da ultimo dall'articolo 7, comma 3, del DL 68/2022. Alla disposizione originaria e alle proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

La **relazione tecnica** afferma, relativamente al comma 1, che la proroga in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2023 e di evitare la revoca dei finanziamenti. Trattasi di disposizione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma che trattasi di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale possono essere compiuti gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento in relazione agli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli interventi in questione sono comunque realizzati nell'ambito di risorse già predeterminate a legislazione vigente e che alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Riguardo al comma 2, la disposizione proroga di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione relativa alla circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente

elettrica. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame e tenuto conto che alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 7

(Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

Le norme modificano l'articolo 24, comma 6-bis, del DL 152/2021, consentendo al Ministro dell'istruzione di fissare non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del PNRR (30 giugno 2023 in corrispondenza della scadenza della relativa *milestone* europea) il limite temporale massimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia.

La legislazione previgente fissava tale termine massimo al 31 maggio 2023.

Si ricorda che all'articolo 5, comma 2, del DL 198/2022, che aveva precedentemente prorogato il termine in esame al 31 maggio 2023, non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto – secondo la relazione tecnica la disposizione “concede, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, ulteriori due mesi agli enti locali per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.”

La **relazione tecnica** afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri e che la stessa ha carattere ordinamentale, in quanto si limita ad eliminare un termine fisso per l'aggiudicazione dei lavori, rinviandone comunque la definizione a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la proroga in esame consente al Ministro dell'istruzione di fissare non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del PNRR (30 giugno 2023, in corrispondenza della scadenza della relativa *milestone* europea, anziché entro il 31 maggio 2023, come previsto dalla legislazione previgente) il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire una conferma del Governo - che l'ulteriore

differimento del termine in questione consenta di rispettare il cronoprogramma previsto dal PNRR per la realizzazione degli interventi sopra ricordati.

Articolo 8

(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

Le norme modificano l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 244 del 2016, prorogando dal 30 giugno al 30 novembre 2023 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011 (comma 1).

Alla norma originaria e alle relative proroghe, v. da ultimo l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 198 del 2022, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre modificato l'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, intervenendo in merito ai criteri sottostanti la riforma del regolamento in materia di salvamento acquatico (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016). In particolare, si prevede che possano essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le stesse comportano un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, al 30 novembre 2023, nonché ulteriori criteri che dovranno guidare la riforma del suddetto decreto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, in materia di salvamento acquatico, nonché ulteriori criteri che dovranno guidare la riforma del suddetto decreto.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 9

(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

La norma modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti delle vittime delle foibe, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che già la legge istitutiva del riconoscimento prevede l'invarianza finanziaria per l'attuazione della disposizione in commento.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma proroga, da venti a trent'anni, il termine entro il quale vanno presentate le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti delle vittime delle foibe, un'apposita insegna metallica con relativo diploma. Non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma del Governo, che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per far fronte alle nuove domande che saranno presentate per effetto della proroga in esame.*

Articolo 10

(Tutela delle minoranze linguistiche)

Le norme, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, stabiliscono, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, il differimento dei termini relativi alla trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche con la contestuale quantificazione del relativo fabbisogno.

In particolare:

- sono differiti dal 30 aprile al 7 luglio, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del DPR n. 345 del 2001 per la trasmissione dei predetti programmi, rispettivamente, dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dagli enti locali, dalle camere di commercio e dalle aziende sanitarie locali alle regioni;
- è conseguentemente differito dal 30 giugno al 31 agosto, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del DPR n. 345 del 2001 per la trasmissione da

parte delle regioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei citati progetti ad esse inoltrati dagli enti locali, dalle camere di commercio e dalle aziende sanitarie locali.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse presentano un contenuto meramente ordinamentale con conseguente assenza di oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme si limitano a differire alcuni termini entro i quali deve aver luogo la trasmissione da parte delle amministrazioni interessate - a seconda dei casi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o alle regioni - del programma degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.*

Articolo 11

(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

La norma dispone che le carte-valori postali possano prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali. In tal caso, l'emissione è autorizzata con DPR, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.

La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. La devoluzione delle somme non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.

La relazione tecnica afferma che disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a*

finalità di natura solidaristica. La norma precisa altresì che la devoluzione delle somme non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Al riguardo, sul piano della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.